



Il Presidente

Omissis

Fascicolo ANAC n. 982/2025

Oggetto: Richiesta di parere da parte della Regione *omissis* avente ad oggetto l'applicabilità del d.lgs. n. 39/2013 nei confronti del Direttore del *omissis* – Consorzio *omissis* della provincia di *omissis* (prot. n. *omissis* del *omissis*).

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. *omissis* del *omissis* - avente ad oggetto la presunta inconferibilità dell'incarico di Presidente dell'ente *omissis* al direttore del Consorzio *omissis* in considerazione del parere reso da quest'Autorità con nota prot. n. *omissis* del *omissis* - si rappresenta quanto segue.

La configurabilità della fattispecie di inconferibilità prevista dall'art. 4 d.lgs. n. 39/2013 postula che il soggetto interessato abbia ricoperto "in provenienza" una carica presso un ente di diritto privato "regolato o finanziato" dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

Ferme restando le valutazioni riportate nel parere reso con nota prot. n. *omissis* del *omissis*, si rappresenta quanto segue.

L'art. 1, comma 2, lett. d) d.lgs. cit. considera "enti di diritto privato regolati o finanziati" quelli che posseggono almeno uno dei seguenti requisiti: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici. Ai fini dell'applicabilità dei divieti in materia di inconferibilità o incompatibilità, invero, è sufficiente la presenza anche di uno solo dei requisiti succitati.

Con riferimento al Consorzio *omissis* deve escludersi l'integrazione del requisito n. 2 per assenza di partecipazioni pubbliche, come rilevato dalla visura camerale.

Deve, altresì, escludersi la sussistenza di un finanziamento secondo l'accezione di cui al punto n. 3, ossia mediante rapporti convenzionali. Ciò in quanto i contributi di cui alla l.r.



n. *omissis* sono stati assegnati al Consorzio mediante l'emanazione di appositi provvedimenti amministrativi, aventi, per natura, carattere unilaterale.

In merito, infine, all'esercizio di eventuali poteri di regolazione e controllo (punto n. 1), giova approfondire la procedura di riconoscimento dei consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, l.r. n. *omissis*.

Al riguardo, viene in rilievo la Deliberazione n° *omissis* con cui la Regione *omissis* ha dettagliato criteri, requisiti e modalità di candidatura per il riconoscimento dei Consorzi, evidenziando nelle premesse che *"i consorzi di operatori turistici riconosciuti di cui sopra, che ne avranno titolo, potranno accedere alle linee di finanziamento regionali per l'anno 2023, come definite ai sensi degli articoli 19 e 21 della legge regionale omissis"*. In quest'ottica il riconoscimento in questione non risulta ostativo all'esercizio dell'attività consortile in genere, ma opera alla stregua di una condizione necessaria per il solo accesso al sistema di contribuzione regionale.

Pertanto, i consorzi interessati propongono una prima domanda per il conseguimento del riconoscimento ai sensi dell'art. 18 l.r. n. *omissis*. In caso di esito positivo, per poter beneficiare delle risorse pubbliche disponibili in base ai bandi annualmente pubblicati, sono tenuti a presentare una nuova domanda. Orbene, l'avvenuto riconoscimento del rilievo regionale non comporta l'automatica ammissione al sistema di contribuzione, trattandosi di due procedure distinte in cui l'amministrazione regionale valuta requisiti differenti. Più specificamente, in fase di riconoscimento del rilievo regionale vengono esaminati i profili organizzativi e strutturali del consorzio richiedente. Diversamente, in sede assegnazione dei contributi, la Regione effettua una verifica sull'oggetto dei progetti proposti dai consorzi e di cui si chiede il finanziamento, avuto riguardo alle condizioni stabilite dai bandi di volta in volta emanati.

Alla luce di quanto sopra esplicitato, si ritiene che né il riconoscimento ai sensi dell'art. 18 l. n. *omissis* né il conseguimento dei contributi diano luogo all'esercizio di poteri di regolazione e controllo da parte della Regione in quanto inidonei a condizionare l'autonomia privata dell'ente privato destinatario.

Da un lato, infatti, i consorzi non riconosciuti sono solo automaticamente esclusi dalla procedura per l'assegnazione delle risorse, ma ciò non toglie che potranno continuare ad esercitare l'attività consortile sulla base di altre fonti di finanziamento, sia pubbliche che private.

Dall'altro, sulla base della documentazione trasmessa e di quella disponibile sul portale istituzionale della Regione, è possibile affermare che le risorse vengono "vincolate" alla realizzazione di un determinato progetto, scelto e gestito in via esclusiva e diretta dal beneficiario. Inoltre, riportando i contributi percepiti annualmente dal *omissis* ai



relativi bilanci, è possibile qualificare gli stessi come non rilevanti in quanto non indispensabili ai fini dello svolgimento dell'attività principale.

Più specificamente, dalle informazioni acquisite è emerso che la Regione ha assegnato al Consorzio:

- nel 2018, euro 83.905;
- nel 2019, euro 25.000;
- nel 2020, euro 170.000;
- nel 2021, euro 303.750;
- nel 2022, euro 28.750;
- nel 2023, euro 155.000;
- nel 2024, euro 100.000.

Considerato che il cd. "periodo di raffreddamento" previsto dal d.lgs. n. 39/2013 è individuato al massimo in un triennio - ad eccezione dei casi in cui sia intervenuta una sentenza di condanna - si ritiene sufficiente attenzionare esclusivamente le annualità 2022, 2023 e 2024.

Dai bilanci pubblicati nella banca dati della Camera di Commercio risultano i seguenti ricavi:

- nel 2022, euro 641.249;
- nel 2023, euro 702.189;
- nel 2024, euro 590.728.

Pertanto, nel 2022 il contributo regionale ha costituito circa il 4,5% dei ricavi, nel 2023 il 22% e nel 2024 il 16%, attestandosi sempre al di sotto del 50% del totale. Tali risultanze consentono ragionevolmente di escludere qualsiasi capacità dell'amministrazione erogante di orientare l'attività principale del Consorzio.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 28 maggio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente.